

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3965 del 26/08/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Modifica sostanziale - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma semplificata e modalità asincrona. Ditta: CO.MEC GROUP SRL Attività: lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4069 del 24/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 -MODIFICA SOSTANZIALE-
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2
L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CO.MEC GROUP SRL

ATTIVITÀ: LAVORI DI MECCANICA GENERALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 4339 del 20/9/2019 con la quale è stata adottata dal SAC di Arpae di Piacenza l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta CO.MEC. GROUP SRL (C.F. 01524380332) per l'attività di lavori di meccanica generale da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo viale dei Rivi n. 14. L'AUA è stata rilasciata dal SUAP con atto n. 10521 del 7.10.2019 del SUAP del Comune di Gossolengo e comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Vista:

1. l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA vigente presentata dalla Ditta CO.MEC. GROUP SRL al SUAP del Comune di Gossolengo il 1.6.2020 e dallo stesso trasmessa con nota 4947 del 3.6.2020, acquisita al prot. Arpae n. 79398 del 3.6.2020, con la quale sono stati richiesti i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/95;

Ricordato che:

- con l'AUA vigente sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti da un tunnel di granigliatura (E1) e dalla saldatura robotizzata effettuata in tre postazioni, ciascuna munita di paratie per evitare eventuali perturbazioni causate da possibili correnti d'aria (E2);

Rilevato che:

- la modifica consegue la necessità di installare un nuovo robot di saldatura che si aggiungerà ad i tre esistenti. Per effetto di ciò sarà modificato anche l'impianto di aspirazione dell'attuale emissione E2. Uno dei tre robot presidiati da E2 sarà disconnesso da tale emissione e le sue emissioni saranno convogliate unitamente a quelle derivanti dal nuovo robot di saldatura alla nuova emissione E3. Sarà altresì previsto l'aumento di portata di E2. Anche il nuovo robot di saldatura sarà munito di una cappa aspirante provvista di paratie laterali;
- in caso di malfunzionamento di un impianto di aspirazione correlato ad E2 ed E3 è previsto un sistema di emergenza che consente di convogliare, in via provvisoria, le emissioni prodotte dai robot di saldatura in un unico camino (E2 od E3). Nelle condizioni normali tale tratto di tubazione sarà chiuso con serranda che sarà aperta durante i malfunzionamento per facilitare gli interventi di manutenzione e ripristino;
- la durata di funzionamento giornaliera E2 ed E3 sarà pari a 24 h/g;
- rimane invariata l'emissione E1 derivante dal tunnel di granigliatura;
- sono presenti macchine utensili (seghetti, presse, torni, centri di lavoro). Gli unici che prevedono una rapida asportazione del truciolo con necessità di utilizzo di emulsione refrigerante (costituita per il 95% da acqua) sono i centri di lavoro che, però, prevedono l'utilizzo di utensili con il passaggio interno del fluido refrigerante, modalità di funzionamento che, in base a quanto riferito dal proponente, ottimizza il processo di refrigerazione limitando il surriscaldamento del materiale in lavorazione evitando emissioni diffuse;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- per ridurre l'impatto acustico viene prevista una barriera afonizzata che abatterà il livello di rumorosità di circa 15 dB(A);

ATTESO che il SUAP, ha trasmesso la pratica oggetto dell'istanza del predetto gestore riguardante esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale non rilevando la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre l'AUA e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente;

Considerato che:

- ✓ con nota prot. n. 83756 del 11/6/2020 di Arpae è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 59/2013;

✓ con nota prot. n. 84161 del 11/6/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla osta, autorizzazioni di seguito elencati e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. nota prot. n. 5296 del 12.6.2020 del Comune di Gossolengo acquisita al prot. Arpae n. 84573 del 12.6.2020 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica e dichiarato che la procedura non necessita di ulteriori titoli di carattere urbanistico;
2. nota prot. n. 102192 del 16/07/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera ;
3. nota prot. n. 81343 del 23.7.2020 - Azienda USL di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 106259 del 23/7/2020 parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - venga ridotta il più possibile l'altezza che intercorre tra la cappa aspirante e la paratia in modo da ottimizzare la direzionalità del flusso e venga chiuso lo spazio rimasto con paratie o bandelle in materiale plastico resistente conforme alla norma UNI EN 1598:2004;
 - la valvola di deviazione, in caso di allarme, dovrà essere pneumatica e non manuale;
 - la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente regolamento REACH/CLP;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta CO.MEC. GROUP SRL (C.F. 01524380332) per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo viale dei Rivi n. 14, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/95;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GRANIGLIATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.

EMISSIONE N. E2 SALDATURA – N. 2 ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E3 SALDATURA – N. 2 ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

- a) Il sistema di emergenza che consente di convogliare le emissioni prodotte dai robot di saldatura in un unico camino (E2 od E3) può essere attivato solo in caso di malfunzionamento di un impianto di aspirazione correlato ad E2 ed E3. Nelle condizioni normali tale tratto di tubazione deve rimanere chiuso con serranda. Le ore di attivazione di detto sistema devono essere annotate sul registro di cui al punto j);
- b) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare la formazione ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare relativamente alla saldatura venga ridotta il più possibile l'altezza che intercorre tra la cappa aspirante e la paratia in modo da ottimizzare la direzionalità del flusso e venga chiuso lo spazio rimasto con paratie o bandelle in materiale plastico resistente conforme alla norma UNI EN 1598:2004;
- c) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dai sistemi di aspirazione generanti le emissioni E2 ed E3, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- d) i camini di emissione E1, E2 ed E3, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determina-

zione del **monossido di carbonio**;

- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione del sistema di abbattimento di E1, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2 ed E3 non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E2 ed E3 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

di stabilire inoltre che il presente atto sostituisce l'AUA adottata con l'atto citato in premessa **a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2 ed E3**;

3. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- la valvola di deviazione del sistema di emergenza che consente di convogliare le emissioni prodotte dai robot di saldatura in un unico camino (E2 od E3) deve essere pneumatica;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P., per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.a Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione "PC-AUA Autorizzazioni Settoriali ed Energia";
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.